

saria questa legge in questo tempo soprattutto in cui, come avevo già l'onore di accennare nella mia prima proposta sulla presente materia, abbondano i reati comuni contro le proprietà, contro le persone. Io ritengo, signori, che quanto più un popolo è libero, quanto più un Governo è liberale, tanto più debbe esser severo mantentore della pubblica sicurezza; le guarentigie politiche vanno d'accordo perfettamente colle guarentigie civili primitive. La società deve difendere l'individuo nella persona, negli averi e nelle sue franchigie. Passo adesso alla seconda parte, la più importante di quello che mi sono proposto di dire. Riguardo alla proposizione del signor deputato Depretis io ne ammetto pienamente il concetto, ma credo che per la natura sua non possa andare congiunta colla legge di sicurezza che discutiamo.

L'idea della proposta del signor Depretis è un'idea generale conforme al nostro Statuto: non la dirò superflua, perchè non credo mai nulla di superfluo intorno a ciò che consacra i principii della libertà individuale, della santità del domicilio. Ma credo appunto, per esser questa materia tanto grave, non doversi accoppiare ad una legge la quale sta ristretta, come diceva, nel cerchio di disposizioni e di prescrizioni di sorveglianza preventiva di polizia.

Inoltre pregherei la Camera di avvertire che nei termini in cui sta proposto l'emendamento Depretis si correrebbe forse rischio di avventurare un giudizio sovra certi provvedimenti i quali danno luogo a perquisizioni o visite domiciliari secondo le nostre leggi; in materia su cui non credo che si possa prescindere dal mantenere qualche parte del diritto esistente. Mi permetta ancora la Camera che io entri in qualche particolare, perchè è necessario che se adottiamo i termini dell'emendamento proposto, sappiamo prima sino a che punto noi c'impegniamo. Sono due particolarmente i casi nei quali dalle nostre leggi le visite domiciliari si permettono senza formalità di autorità giudiziaria, prescindendo da quanto è stabilito dal nostro Codice di procedura criminale. Nelle regie patenti sull'ordine giudiziario gabellario del 17 febbraio, e del 1° dicembre 1833 sull'amministrazione dei boschi trovo queste disposizioni. Prego la Camera a volermi usare la solita indulgenza, perchè da un canto noi dobbiamo sicuramente assicurare queste libertà condizionali; dall'altro conviene che noi pensiamo a provvedere i mezzi atti alla repressione di certi reati i quali certamente debbono chiamare l'attenzione di questa Camera. (*Legge gli articoli 20 delle Patenti del 1817, e 176 di quelle del 1833*) Ivi si parla solamente di forma particolare di perquisizione, in linea eccezionale. C'è inoltre un'altra legge la quale permette perquisizioni; ma di questa non ne parlo più, perchè la credo assolutamente contraria ai principii della nostra legislazione ed in pieno abrogata: voglio dire i privilegi delle due cause.

Le disposizioni speciali da me accennate non dirò volerle nei termini precisi in cui sono spiegate nelle due leggi che ho avuto l'onore di leggere, ma in qualche modo analogo, più largo bensì nell'atto di conferire al Governo autorità di vegliare alla repressione di quei delitti, i quali, con quella nomenclatura bizzarra che usava Geremia Bentham, chiamerei *delitti cronici, ex habitu*, come sono il contrabbando e le contravvenzioni forestali, che non conviene lasciarli impuniti. Penso dunque che la Camera dovrebbe disgiungere dalla legge discussa queste proposte del signor Depretis: desse saranno oggetto di una legge particolare, nella quale si prenderanno anche a calcolo le specialità che ho indicate, ma in cui primeggerebbero sempre i grandi principii delle franchigie costituzionali e della santità del domicilio. Io ritengo pertanto che facendo questa legge a parte, si farà una buona

ed opportunissima legge, e non si congiungeranno due ordini d'idee che sembrano dover andar disgiunti, cioè la legge generale, principale di guarentigie, e la legge di sorveglianza qual è quella di sicurezza pubblica. Io propongo, per riassumere il mio discorso, la disgiunzione dell'amendamento Depretis. Per la legge di sicurezza pubblica è opportuno che si voti subitamente, poichè è già stata discussa nei singoli articoli, e dichiarata d'urgenza.

Io vorrei poi che si concepisse una legge che avesse per base l'emendamento Depretis al quale io mi unisco, ma con quell'aggiunta di specificazioni che emergono dalle leggi che ho indicate.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Prendo la parola unicamente per appoggiare l'idea emessa dal deputato Sclopis. Accennai già altra volta come questa disposizione appartenga piuttosto ad un altro ordine di cose che non a quello contemplato dalla presente legge. Questa è una legge preventiva, mentre invece quella disposizione riflette piuttosto il metodo di processura nei giudizi criminali. Quindi parmi che non la si possa ora prendere in considerazione quale aggiunta alla legge che stiamo discutendo, ma debba piuttosto fare oggetto di apposita proposta di legge, affinchè non ci avvenga di turbar forse l'ordine generale della legislazione, intercalandovi inopportuna una legge speciale.

JACQUEMOUD A. Messieurs, je vais soumettre à la Chambre quelques observations dans le but d'appuyer l'amendement additionnel de notre honorable ami Depretis.

Aussi bien que qui que ce soit, je comprends que l'article dont nous demandons l'insertion dans la loi spéciale de sûreté publique actuellement en discussion, serait mieux placé dans un code policier complet. Cela est une simple question de méthode et d'ordre logique. Mais ici, ce me paraît, le débat est dominé par une pensée bien supérieure à de pures considérations de convenance et de justesse dans la forme réglementaire. Une satisfaction pressante est due au besoin de tranquillité qui travaille tous les citoyens. Je ne veux pas revenir sur les causes qui ont rendu ce besoin si vif, si actuel et si impérieux. Ces causes vous les connaissez tous. Après l'événement ministériel qui vient de se produire dans cette Chambre, il n'y a qu'une minute, il m'est désormais interdit de reprendre une lutte qui n'aurait plus d'objet. La présente question déjà n'était pas précisément capitale en elle-même; l'acheminement de la discussion pouvait peut-être lui donner un caractère comme question de cabinet. Mais, en ce moment, après la solennelle déclaration de retraite qu'a faite le Ministère par la bouche de M. le ministre de l'intérieur, déclaration pleine d'honneur et de dignité, dont je suis très-flatté d'être le premier à faire mes compliments aux hommes du pouvoir; car, dans nos combats parlementaires, j'ai sans cesse distingué les opinions politiques professées par l'homme officiel des sentiments de l'homme privé, toujours honorable à mes yeux; après cette déclaration, dis-je, la question agitée change soudainement de face. Je reprends donc la discussion pure et simple, et je dis en dehors de toute autre préoccupation, qu'il importe ici que la personne de chaque citoyen soit libre, et que le domicile où il s'abrite soit inviolable. Il faut que sous ce double rapport notre Constitution soit dès ce moment une vérité: c'est bien assez qu'on en fasse une fiction sur d'autres points!...

Différer davantage de mettre un terme définitif aux arrestations et aux visites domiciliaires arbitraires, ce serait déclarer tacitement qu'on répugne à garantir, dans un pays libre, la liberté individuelle et l'inviolabilité domiciliaire. L'occasion favorable perdue aujourd'hui, ne se représenterait